

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS (VC)

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

*SCRITTURA PRIVATA*

*CONVENZIONE BILATERALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'  
DI UTILITA' SOCIALE.*

Repertorio n.

L'anno duemila \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ in

Livorno Ferraris e nella Residenza Municipale, sono presenti i signori:

\_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia

Locale e Commercio del Comune di Livorno Ferraris con codice fiscale

84500230028, domiciliato per la carica in Livorno Ferraris, sede del Municipio,

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della deliberazione della

Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge

e:

Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente in

Livorno Ferraris, \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in

rappresentanza dell'Associazione "G.A.V.P.C. – Gruppo Alpini Volontari di

Protezione Civile di Livorno Ferraris" di cui è presidente, con sede in Livorno

Ferraris, Via C. Battisti n. 106/B, C.F. 93008160025, iscritta nel registro di

volontariato di protezione civile con il n. **VC 21 PC** in data 29 Marzo 2011,

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri conferitigli in

base allo Statuto associativo;

*PREMESSO CHE*

– L'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana prevede che: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

– L'articolo 8, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, prevede che: *“I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.”*;

– La “Legge-quadro sul volontariato” n. 266 del 11 agosto 1991 all'art. 7 prevede espressamente la possibilità per gli enti locali, di stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

– La legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali” valorizza particolarmente l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi attribuiti agli enti locali, con l'affidamento di interventi in regime di convenzione, per stabilire un legame tra la quantità di prestazioni e la modalità di rimborso spese coerente con le caratteristiche di gratuità e solidarietà che caratterizzano le organizzazioni di volontariato.

– Il Comune di Livorno Ferraris, ente esponentiale della comunità locale di cui è riferimento, per proprio Statuto privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente, e valorizza le forme associative di cooperazione tra i cittadini;

– L'Associazione "G.A.V.P.C. - Gruppo Alpini Volontari di Protezione Civile di Livorno Ferraris" persegue i fini statutari attraverso la realizzazione di attività di:

- Protezione Civile di competenza comunale;
- Preparazione, monitoraggio, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;
- Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale secondo il D.P.G.R. n. 5/R del 23.07.2012, le disposizioni del D. Lgs. n. 1/2018, nonché alla circolare DPC/SVN/45427 del 06.08.2018;
- Assistenza all'ingresso ed all'uscita degli alunni presso il plesso scolastico dell'I.C. "G. Ferraris" di Viale IV Novembre (2/3 volontari);
- Assistenza ed accompagnamento dei cortei funebri in supporto o in sostituzione del personale della Polizia Locale (1 o più volontari all'occorrenza);

– La Legge 24.02.1992 n. 225 dispone che:

"1. – All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. – Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini e i gruppi associati di volontariato, nonché gli ordini e i collegi professionali.....”

– La Legge 11.08.1996 n. 266 che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, e culturale individuato dallo Stato e dagli enti pubblici;

– La Legge regionale 14.03.2003 n. 7 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di Protezione civile”;

– Il Comune di Livorno Ferraris ha già attivato, nel corso degli anni, diverse forme di collaborazione con l'associazione convenuta alla firma del presente atto, addivenendo alla stipulazione in data \_\_\_\_\_, Rep n. \_\_\_\_, di una convenzione con scadenza 31 dicembre 2023;

– A seguito delle esperienze maturate nel corso degli anni secondo quanto espresso al punto precedente, è stata condivisa tra l'amministrazione comunale e l'associazione convenuta per la firma del presente atto, l'esigenza di continuare con la medesima forma di collaborazione;

– Il Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici e patrimoniali, nonché del patrocinio comunale, ad enti, associazioni, comitati e altri organismi privi di scopo di lucro, nonché a singoli cittadini meritevoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2013 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 29 dicembre 2014 e n. 9 del 9 aprile 2018 disciplina, all'art. 3, le attività di interesse generale svolte dalle associazioni, come la presente associazione convenuta per la firma del

presente atto e, all'art. 8, comma 6, norma le convenzioni regolanti le  
contribuzioni concesse a favore delle associazioni medesime;

– Le attività svolte dall'associazione convenuta per la firma del presente atto,  
sono di interesse generale ai sensi del Regolamento vigente di cui sopra,  
ricadendo nelle previsioni di cui alle lettere b), c), i) e j) di cui all'art. 3;

– La deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
esecutiva ai sensi di legge, ha condiviso le premesse sopra riportate e  
approvato lo schema da cui è tratto il presente atto, espressamente  
autorizzando il Sindaco alla firma;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

Il Comune di Livorno Ferraris riconosce all' associazione "G.A.V.P.C. - Gruppo  
Alpini Volontari di Protezione Civile di Livorno Ferraris" il grande valore delle  
iniziative a tutela e salvaguardia del territorio, della natura, dell'ambiente, della  
formazione e promozione della cultura di Protezione civile.

Le parti fra loro si impegnano a collaborare alla progettazione e svolgimento  
delle attività sopra indicate, in particolare attraverso le seguenti iniziative:

– Protezione Civile di competenza comunale attraverso la preparazione,  
monitoraggio, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;

– Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale  
secondo le disposizioni fissate con il D.P.G.R. n. 5/R del 23.07.2012, con  
il D. Lgs. n. 1/2018, nonché dalla circolare DPC/SVN/45427 del  
06.08.2018;

– Assistenza all'ingresso ed all'uscita degli alunni presso il plesso scolastico

dell'I.C. "G. Ferraris" di Viale IV Novembre (2/3 volontari);

– Assistenza ed accompagnamento dei cortei funebri in supporto o in

sostituzione del personale della Polizia Locale (1 o più volontari

all'occorrenza).

## ARTICOLO 2

### GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune e l'Associazione si incontreranno almeno una volta all'anno durante il mese di dicembre (o altre volte su richiesta di una delle parti) per la verifica dello stato di attuazione della presente convenzione e per concordare eventuali interventi atti a migliorare il servizio. La convocazione della riunione per le verifiche annuali spetta all'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 3

### CONTRIBUTO ECONOMICO

L'Amministrazione Comunale, per le iniziative programmate di cui all'art. 1 e sulla base di quanto disposto nel citato Regolamento dei contributi e benefici economici e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, erogherà un contributo ordinario, di cui all'articolo 8, comma 6, del vigente Regolamento menzionato in premessa, dell'importo massimo complessivo di **Euro 4.500,00 (QUATTROMILACINQUECENTO/00)** per ciascuno degli anni di durata della convenzione.

L'erogazione avverrà sulla base del seguente criterio di rateizzazione:

– rata massima del 40% della quota verrà erogata entro il mese di Maggio;

– rata massima del 40% della quota verrà erogata entro il mese di

Settembre;

– rata a saldo del 20% alla presentazione della rendicontazione consuntiva delle attività svolte nell'anno.

#### **ARTICOLO 4**

#### **PATROCINIO**

Per lo svolgimento delle attività espressamente indicate nella presente convenzione, il Comune di Livorno Ferraris riconosce all'Associazione il patrocinio comunale ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 8, comma 6, del vigente Regolamento menzionato in premessa.

#### **ARTICOLO 5**

#### **RENDICONTAZIONE**

- L'Associazione predisporrà, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate relative alle singole attività oggetto della presente convenzione, alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.
- Potrà essere autorizzato dall'Amministrazione un tempo maggiore per la presentazione della suddetta rendicontazione a seguito di richiesta adeguatamente motivata.
- L'Associazione "G.A.V.P.C. GRUPPO ALPINI VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE" dovrà inoltre presentare il bilancio consuntivo definitivo riferito all'esercizio precedente, approvato a norma di legge entro aprile dell'anno successivo al solo fine di verificare l'entità complessiva delle spese generali di amministrazione di cui è sotto cenno.

- La presentazione del consuntivo dettagliato delle spese e delle entrate e del bilancio definitivo di cui ai commi precedenti è condizione indispensabile per l'erogazione delle rate annue successive alla prima.

- Il contributo comunale sarà erogato a saldo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il contributo comunale coprirà una quota non superiore al 100% della differenza tra le spese e le entrate complessivamente rendicontate dall'associazione;

- Nella rendicontazione di cui al paragrafo precedente l'associazione potrà inserire le spese generali di amministrazione necessarie per sostenere l'attività (es. spese di affitto locali, utenze, personale, etc.) nella misura massima del 30% del loro ammontare, risultante dal bilancio consuntivo definitivo.

- Le parti concordano inoltre di agire nel seguente modo:

- nel caso in cui, dalla rendicontazione presentata, risultasse un pareggio o un avanzo di gestione (entrate superiori alle spese) il Comune non erogherà alcun contributo e l'associazione dovrà restituire, entro 60 giorni dalla richiesta del Comune, le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto;

- nel caso in cui, dalla rendicontazione presentata, risultasse un disavanzo (spese superiori alle entrate) il contributo comunale sarà erogato per una somma pari all'entità del disavanzo.

- Si precisa che, in ogni caso, il contributo comunale non potrà mai superare la somma massima annua prevista dalla presente convenzione.

- Per tutto quanto non espressamente concordato con il presente atto, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici e patrimoniali, nonché del patrocinio comunale, ad enti, associazioni, comitati e altri organismi privi di scopo di lucro, nonché a singoli cittadini meritevoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2013 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 29 dicembre 2014 e n. 9 del 9 aprile 2018. In caso di modifica del Regolamento si applicherà la norma così come successivamente modificata, con rinvio dinamico al testo relativo.

## **ARTICOLO 6**

### **ATTRIBUZIONE IN COMODATO DI IMMOBILI COMUNALI**

In riconoscimento dell'utilità generale delle attività prestate dall'associazione convenzionata, è previsto che il Comune di Livorno Ferraris possa disporre a favore dell'associazione medesima di un immobile o parte di esso da adibire a deposito della stessa.

## **ARTICOLO 7**

### **OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui all'art. 2 è messo a disposizione dell'Associazione "G.A.V.P.C. - Gruppo Alpini Volontari di Protezione Civile di Livorno Ferraris".

L'Associazione "G.A.V.P.C. - Gruppo Alpini Volontari di Protezione Civile di Livorno Ferraris" non potrà far carico di alcun obbligo fiscale ed assicurativo all'Amministrazione, restando pertanto quest'ultima sollevata da ogni responsabilità.

L'Associazione "G.A.V.P.C. - Gruppo Alpini Volontari di Protezione Civile di Livorno Ferraris" si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

#### **ARTICOLO 8**

##### **DURATA**

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sua sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2025 salvo eventuali proroghe o rinnovi da approvarsi espressamente dalle parti.

Con l'atto di rinnovo si prevede la durata del medesimo.

#### **ARTICOLO 9**

##### **RECESSO DALLA CONVENZIONE**

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico.

L'Associazione "G.A.V.P.C. - Gruppo Alpini Volontari di Protezione Civile di Livorno Ferraris" potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 90 giorni da effettuarsi con raccomandata R/R.

#### **ARTICOLO 10**

##### **VALIDITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione, oltre che per l'Amministrazione Comunale, sarà valida solamente per l'Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di

essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.

I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora.

## **ARTICOLO 11**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.03.2003 nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

## **ARTICOLO 12**

### **NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Vercelli.

## **ARTICOLO 13**

**REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; le spese relative, bolli ed eventuali registrazioni sono a carico dell'Associazione "G.A.V.P.C. - Gruppo Alpini Volontari di Protezione Civile di Livorno Ferraris".

PER IL COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e  
Commercio \_\_\_\_\_

PER L'ASSOCIAZIONE "G.A.V.P.C. - Gruppo Alpini Volontari di Protezione  
Civile di Livorno Ferraris"

Il Presidente \_\_\_\_\_